

CORTE FEDERALE D'APPELLO
IN FUNZIONE DI CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Avv. Alessandra Bruni Presidente

Avv. Lorenzo Aureli Componente

Avv. Nicola Colavita Componente Relatore

SENTENZA

SUL RECLAMO PROPOSTO DALLA PROCURA FEDERALE

Avverso la decisione del Giudice Sportivo Nazionale emessa nel procedimento R.G. n. 16/2021 pubblicata sul sito web federale in data 1 settembre 2021 nel quale lo stesso dichiarava la propria incompetenza sulla segnalazione proposta dal tesserato Chiodi Stefano (tessera F.I.S.E. n. 14085/B e F.E.I. n. 10044097) in ordine a presunte condotte antiregolamentari occorse al medesimo e al proprio cavallo-atleta "GUERRO" (tessera F.I.S.E. n.34682BXX e F.E.I. n.107HO13) in occasione del Concorso Internazionale CEI1*-CEI2*-CEI2* YR di Endurance, svoltosi presso *l'Agriturismo Il Felcino* in Città della Pieve (PG), e organizzato dalla Wild Horse A.S.D. nei giorni 24 e 25 luglio 2021.

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

La decisione precitata si fondava sull'assunto che il "*...GSN ha dichiarato il proprio difetto di competenza giacché la competizione in occasione della quale si sarebbe verificata la condotta illecita si era svolta sotto l'egida della FEI*" e non della F.I.S.E. in quanto trattandosi di *competizione internazionale con applicazione del relativo regolamento, la giurisdizione relativa a fatti disciplinari afferenti detta gara, appartiene alla FEI...*".

La Procura Federale con reclamo impugnava la precitata decisione per violazione dell'art. 1 comma 2 dello Statuto Federale FISE in combinato disposto con l'art. 5.5 del Regolamento Endurance.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il reclamo è fondato perché ai sensi dell'art. 50, c.5, dello Statuto Federale FISE "*Il Giudice sportivo nazionale è competente per i campionati e le competizioni di ambito nazionale e, inoltre, è competente a giudicare le infrazioni commesse da tutti i tesserati federali anche in occasione di concorsi internazionali* (vedi sent, CAS del 24.04.2018 RG N. 16/21)

Il tenore letterale della precitata norma statutaria rende evidente la fondatezza dell'argomentazione prospettata dalla Procura Federale.

Conseguentemente, la sentenza deve essere riformata perché erroneamente ha ritenuto sussistere la giurisdizione della FEI per fatti contestati nei confronti di soggetti tesserati con la federazione italiana e commessi in occasione di competizioni internazionali e la CAS, in accoglimento di tale

motivo di reclamo, rimette la causa davanti al Giudice sportivo nazionale per un nuovo giudizio a tutela del principio che garantisce il doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

La Corte Federale d'Appello definitivamente pronunciando nel procedimento avverso la decisione del Giudice sportivo nazionale n. 16/2021, in accoglimento del reclamo della Procura Federale, dichiara la giurisdizione del Giudice Sportivo Nazionale e conseguentemente gli rimette la causa in quanto giudice competente per adottare i provvedimenti ritenuti di giustizia, e ove necessario riformando la classifica di gara.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Roma, 20 settembre 2021.

LA CORTE FEDERALE D'APPELLO

F.to Avv. Alessandra Bruni Presidente

F.to Avv. Lorenzo Aureli Componente

F.to Avv. Nicola Colavita Componente Relatore